

DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2022 N. 105

Congedo di paternità obbligatoria, parentale, straordinario

Il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 176 del 29 luglio 2022, in vigore dal 13 agosto 2022, nel dare attuazione alla Direttiva (UE) 2019/1158, al fine di conciliare l'attività lavorativa e la vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, nonché di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare, ha introdotto **alcune novità normative in materia di maternità, paternità, congedo parentale, congedo straordinario per assistenza al familiare con handicap grave, di fruizione dei permessi ex legge 104/92 e in materia di lavoro agile.**

L'art 1 dispone che "I congedi, i permessi e gli altri istituti regolamentati dal decreto, salvo diversamente specificato, sono direttamente applicabili anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni"

Congedo parentale

(lettera c) comma 1 art. 32 D.Lgs. 151/2001)

PERIODO SPETTANTE	
LA MADRE	Può fruire di massimo 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.
IL PADRE	Può fruire di massimo 6 mesi (elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.
ENTRAMBI I GENITORI	Possono fruire complessivamente massimo di 10 mesi di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.

GENITORE "SOLO"	Sono riconosciuti 11 mesi (e non più 10 mesi) continuativi o frazionati di congedo parentale.
	Per genitore solo deve intendersi anche il genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell'articolo 337-quater del codice civile, l'affidamento esclusivo del figlio.

Congedo parentale
(lettera c) comma 1 art. 32 D.Lgs. 151/2001)

RETRIBUZIONE SPETTANTE FINO A UN PERIODO MASSIMO COMPLESSIVO DI 9 MESI (E NON PIU' 6 MESI)	
<i>È INTRODOTTTO IL CONGEDO DI 3 MESI PER CIASCUN GENITORE "NON TRASFERIBILE" ALL'ALTRO GENITORE E UN ULTERIORE PERIODO DI CONGEDO DI 3 MESI COMPLESSIVI PER ENTRAMBI I GENITORI MA DA FRUIRE IN ALTERNATIVA TRA LORO</i>	
LA MADRE	Fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile al 30% della retribuzione di 3 mesi, <u>non trasferibili</u> all'altro genitore.
IL PADRE	Fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile al 30% della retribuzione di 3 mesi, <u>non trasferibili</u> all'altro genitore.
ENTRAMBI I GENITORI	Hanno altresì diritto, in alternativa tra loro , a un ulteriore periodo indennizzabile al 30% della retribuzione della durata complessiva di 3 mesi.
GENITORE "SOLO"	Degli 11 mesi 9 mesi (e non più 6 mesi) sono indennizzabili al 30% della retribuzione .